REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO

PRESSO IL COMUNE DI CARATE BRIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25.07.2024

Piazza C. Battisti,1 20841 Carate Brianza (MB)
Telefono: 0362 9871 **Fax:** 0362 987205

Codice Fiscale: 01495680157 **P.Iva:** 00715100962
Pec: segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito applicazione

Art. 3 Requisiti soggettivi dei volontari/volontarie

Art. 4 Formazione dell'Albo dei Volontari Comunali

Art. 5 Impegni e obblighi dei volontari

Art. 6 Modalità organizzative

Art. 7 Rinuncia e revoca

Art. 8 Assicurazione

Art. 9 Riconoscimenti

Art. 10 Rimborso spese

Art. 11 Entrata in vigore

Piazza C. Battisti,1 20841 Carate Brianza (MB)
Telefono: 0362 9871 **Fax:** 0362 987205

Codice Fiscale: 01495680157 **P.Iva:** 00715100962
Pec: segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Carate Brianza intende sostenere l'iniziativa dei cittadini che si offrono per svolgere attività solidaristiche integrative.

Il Comune riconosce e valorizza:

• la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta da singoli in forma gratuita in quanto contributo costruttivo alla comunità civile e allo sviluppo di servizi comunali di pubblica utilità, nei quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari;

• la funzione formativa in senso lato e di costruzione di esperienze significative del volontariato, attraverso il quale l'individuo resta attivo nella società anche nelle fasi della vita in cui è esterno al mondo della produttività, per ragioni di età o di mercato o altra condizione personale.

Il presente Regolamento disciplina, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza, le forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'albo annuale di cui all'articolo 4.

Il Comune di Carate Brianza si avvale della collaborazione di singoli/e volontari/e per lo svolgimento di attività ai fini di utilità sociale, nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale.

Il Comune di Carate Brianza, ove riceva l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini/e disposti/e a collaborare con l'Ente per fini di utilità sociale, può avvalersi del

servizio di questi/e, a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'Ente non pregiudichi la libera scelta del volontario/a e non determini l'instaurarsi di vincoli di subordinazione.

L'attività di volontariato da parte di organizzazioni resta disciplinata da specifiche convenzioni e accordi.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

A fini meramente esplicativi gli ambiti di attività ai fini di utilità sociale in cui potranno essere inseriti i/le volontari/e possono riguardare:

a. svolgimento di servizi di tipo sociale, in collaborazione con le figure professionali dedicate;

b. vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici o comunque a favore della popolazione scolastica;

c. conduzione di laboratori per competenze comunali, a carattere artigianale, con funzioni didattiche e di produzione di materiale didattico, attività ausiliare di piccola manutenzione di arredi, preparazione e realizzazione di iniziative, feste, intrattenimenti;

d. manutenzione, gestione e sorveglianza delle aree verdi e dei parchi comunali;

e. assistenza e sostegno all'organizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali, istituzionali;

f. assistenza all'accesso a sistemi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);

g. compiti di sorveglianza nella biblioteca comunale e nei luoghi in cui è contenuto il patrimonio comunale, al fine di consentirne una maggiore fruizione;

h. piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche;

i. altre eventuali mansioni individuate di volta in volta dal Funzionario di Settore e proposte alla Giunta.

Art. 3

REQUISITI SOGGETTIVI DEI VOLONTARI/DELLE VOLONTARIE

a. Possono prestare la propria opera in qualità di volontari/volontarie:

- i cittadini/e, gli stranieri/le straniere in possesso di valido titolo che autorizzi la presenza sul territorio dello Stato e ne documenti la regolarità (visto e/o permesso di soggiorno), gli/le apolidi, purché psico-fisicamente idonei e di età compresa tra i 18 e i 79 anni di età. Tra i 75 e 79 anni costituisce presupposto imprescindibile la presentazione, con cadenza annuale, di un certificato medico che attesti l'idoneità psico-fisica ai compiti individuati.

b. Possono, altresì, essere ammessi/e a prestare la propria opera, in qualità di volontari/volontarie:

- i cittadini/e, gli stranieri/le straniere in possesso di valido titolo che autorizzi la presenza sul territorio dello Stato e ne documenti la regolarità (visto e/o permesso di soggiorno), gli/le apolidi, purché psico-fisicamente idonei e abbiano compiuto i 15 anni di età, a condizione che la richiesta sia autorizzata (mediante apposita sottoscrizione di relativo modulo) da chi esercita la responsabilità genitoriale.

c. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con il Comune di Carate Brianza.

d. I volontari non dovranno aver riportato condanne penali definitive.

La sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale (patteggiamento – applicazione della pena a richiesta delle parti), ai sensi dell'art. 445 1-bis del c.p.p., è equiparata ad una condanna ove il Giudice con il provvedimento di irrogazione della sanzione penale applica, altresì, una pena accessoria. Qualora il volontario abbia in corso un procedimento penale ha l'obbligo di farne menzione nella domanda e l'ammissione, se non vi sono altre cause ostative, avviene con riserva. La condanna definitiva, ove intervenga in fase di selezione o nel corso del rapporto di volontariato, è causa automatica di esclusione.

I volontari non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *f*, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., fatta salva la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del D.lgs. n. 159/2011. Se il volontario è stato oggetto di un provvedimento di applicazione non definitivo o comunque il procedimento di applicazione è in corso, ha l'obbligo di darne informazione nella domanda e si procede, se non vi sono altre cause ostative, all'ammissione con riserva. Qualora il provvedimento di applicazione definitivo intervenga in fase di selezione o nel corso del rapporto di volontariato si procede alla sua automatica esclusione.

e. I volontari devono indossare il cartellino identificativo fornito dall'Amministrazione Comunale, affinché siano immediatamente riconoscibili da parte della cittadinanza.

Art. 4

FORMAZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale pubblica l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.

Le persone interessate possono inviare per tutto l'arco dell'anno la loro adesione, utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (all. "A"), con l'indicazione del possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto, un breve curriculum vitae.

Effettuata l'istruttoria delle domande, i volontari sono inseriti nell'Albo dei volontari comunali, pubblicato sul sito internet del Comune.

I volontari inseriti nell'albo vengono impegnati in base ad un piano di impiego concordato con gli stessi, tenuto conto della loro disponibilità e capacità.

Prima di iniziare l'attività, i volontari partecipano a un breve momento di formazione, al fine di acquisire le nozioni di base necessarie.

Tutti i dati personali dei/delle volontari/e sono raccolti, conservati e trattati – a cura di ciascun Responsabile di Settore – ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

IMPEGNI E OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Ciascun volontario svolge le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni concordate, senza mettere a rischio la propria e altrui incolumità e tenendo un comportamento adeguato, improntato al rispetto e alla tolleranza, collaborando con spirito di solidarietà e servizio nei confronti di persone e istituzioni cittadine.

Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto delle norme a tutela della riservatezza in relazione alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

Il servizio di volontariato è svolto con affidabilità e puntualità.

In caso di impedimento per malattia o altre cause il volontario deve darne tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

Il volontario si impegna inoltre a non svolgere attività estranee alla sua mansione durante il servizio e a segnalare all'Amministrazione Comunale ogni situazione per la quale è opportuno o necessario l'intervento di personale comunale.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione e i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I progetti di volontariato sono normalmente promossi dal Sindaco e dagli Assessori, su proposta dei Funzionari responsabili o della Giunta, e pianificati con delibera di Giunta Comunale.

I Funzionari responsabili dei singoli uffici provvedono ad organizzare, sovrintendere, verificare e certificare l'attività svolta dai volontari, direttamente o tramite i propri collaboratori.

Per ciascun volontario è nominato dal Responsabile di Settore un tutor che predispone il programma delle attività e ne verifica l'esecuzione attraverso incontri periodici anche con l'utenza.

Verso il tutor il volontario è in rapporto di subordinazione meramente organizzativa.

Costituisce condizione vincolante per la determinazione degli impegni la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento ed è comunque facoltà dei Responsabili dei Settori stabilire, in caso di necessità, in sede di determinazione degli impegni, particolari condizioni e modalità di svolgimento delle attività, con carattere vincolante, a pena di revoca degli stessi.

La comunicazione dell'impegno assegnato, che conterrà le eventuali suddette particolari condizioni e modalità, sarà effettuata con nota scritta del Responsabile di Settore.

I volontari possono utilizzare gli automezzi comunali, purché in possesso delle necessarie patenti di guida, quando sia richiesto dall'attività esercitata e previa autorizzazione del Responsabile del Settore ove svolgono la loro attività.

Art. 7

RINUNCIA E REVOCA

I volontari possono rinunciare al servizio in qualsiasi momento avvisando il Responsabile del Settore.

L'Amministrazione Comunale può revocare l'incarico di volontario in caso di sopraggiunta manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti o per irregolarità riscontrate.

Art. 8

ASSICURAZIONE

I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale, ai fini assicurativi, dovranno essere autorizzati allo svolgimento delle attività istituzionali nonché di pubblica utilità, in nome e per conto dell'Ente, precisato che le attività svolte sono assoggettate dall'Ente a copertura assicurativa RCT e infortuni, come da capitolato vigente, del quale verrà data apposita informativa ai volontari.

Il Comune fornirà ai volontari, a propria cura e spese le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio.

Tutto il materiale sarà riconsegnato al Responsabile in caso di cessazione del servizio.

Art. 9

RICONOSCIMENTI

L'Amministrazione Comunale assegna i seguenti riconoscimenti:

• attestati di partecipazione al servizio per arricchire il curriculum vitae;

• ulteriori riconoscimenti ritenuti idonei e appropriati.

Art. 10

RIMBORSO SPESE

L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.